1 Il nuovo esame di Stato al termine del primo ciclo

Franca Da Re

1.1 Il D.lgs 62/2017 e il DM 741/2017

Il Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 pone rimedio a un vuoto normativo che si protraeva dal 1999. In effetti, i commi 1 e 2 dell'art. 185 del D.lgs 297/94, che disciplinavano la struttura dell'esame di Stato alla fine della scuola secondaria di primo grado, erano stati abrogati dal DPR 275/99, senza essere sostituiti da altra disposizione. Pertanto da allora nessuna norma primaria in vigore disciplinava la struttura dell'esame di licenza. Tuttavia, nella prassi, erano state mantenute le prove scritte (italiano, matematica, lingue straniere) e il colloquio orale e si era aggiunta la prova nazionale dell'INVALSI. Da molto tempo era opinione diffusa che l'esame dovesse essere semplificato e ridotto, e molto controversa era anche la collocazione della prova nazionale tra le prove d'esame. Il nuovo decreto stabilisce che vi siano tre prove scritte – lingua italiana, matematica, un'unica prova per le due lingue straniere – e il colloquio, valutati con voti in decimi. Il colloquio ha natura del tutto trasversale ed è finalizzato a indagare le capacità di argomentare, risolvere problemi, agire il pensiero critico e riflessivo, il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e nelle lingue straniere. La votazione finale non è più la media aritmetica degli esiti delle prove e del giudizio d'ammissione, altro tema assai controverso, ma la media tra il voto di ammissione e la media dei voti di tutte le prove. Tale modalità di calcolo del voto finale, oltre a essere maggiormente ponderata, risulta in genere più vantaggiosa per i candidati. L'esame è superato con un voto di almeno sei decimi. La commissione d'esame, altra novità, è presieduta dal Dirigente scolastico o da un docente collaboratore, in caso di impedimento o di situazione di reggenza. La prova nazionale dell'INVALSI è collocata, come per le altre classi interessate, nel mese di aprile e non fa più parte dell'esame di Stato.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti);
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Il Consiglio di classe, tuttavia, con adeguata motivazione e delibera a maggioranza, può non ammettere all'esame di Stato un alunno in caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, tenuto conto dei criteri formulati dal Collegio dei docenti, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale di ciascuno e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei decimi.

È bene precisare che il voto di ammissione non è una media dei voti di profitto. Esso deve rappresentare l'apprezzamento della qualità degli apprendimenti che l'alunno ha maturato nell'ultimo anno e nell'intero triennio. È un'espressione alta di valutazione e quindi di responsabilità del Consiglio di classe e pertanto in nessun modo può essere lasciata a meccanismi aritmetici automatici.

Per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all'esame di Stato non prevede la partecipazione alle prove INVALSI.

Le sedi di esame sono presso ogni scuola statale o paritaria che abbia corsi di scuola secondaria di primo grado. La commissione è costituita da tutti gli insegnanti delle classi terze e si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze, composte dai docenti dei singoli Consigli di classe. Non ne fanno parte i docenti che svolgono attività di potenziamento, opzionali o di arricchimento dell'offerta formativa.

Alunni disabili e con DSA

Per quanto riguarda l'esame al termine del primo ciclo, viene stabilito in via definitiva che gli alunni disabili certificati potranno sostenere prove equipollenti o differenziate e avvalersi delle misure compensative e dispensative utilizzate durante l'anno scolastico. Le prove differenziate sulla base del PEI varranno per l'ottenimento del diploma di licenza.

Solo gli alunni disabili che non si presenteranno all'esame otterranno un attestato di credito formativo che varrà comunque per l'iscrizione al successivo grado di istruzione o alla formazione professionale. Tali alunni non potranno essere reiscritti alla classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Gli alunni con DSA potranno essere dispensati, se previsto dal PDP, dallo svolgimento della prova scritta di lingue straniere, sostituita da modalità di accertamento orali messe a punto dalla sottocommissione e ciò avrà valore ai fini del superamento dell'esame. Gli alunni con DSA in condizione di particolare gravità, anche in presenza di comorbilità certificate, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe, potranno essere completamente esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e per loro verrà predisposto un percorso didattico differenziato. Al momento dell'esame finale, essi saranno esonerati sia dalla prova scritta sia da quella orale di lingue straniere e sosterranno prove differenziate predisposte in coerenza col PDP. Il tutto, senza perdere il diritto al diploma di licenza. Anche per questi alunni, durante l'esame, sono garantite le misure compensative e dispensative necessarie.

 © Pearson Italia

L'ultima versione del decreto ricompone dunque le polemiche suscitate dalle prime stesure, che prevedevano la possibilità di ottenimento del diploma solo in presenza di prove equipollenti e senza possibilità di misure dispensative. Si è scelto di garantire a tutti gli alunni la possibilità di conseguire il diploma di licenza, dato il carattere obbligatorio del primo ciclo, anche in considerazione del fatto che, comunque, esso non è più titolo terminale.

Alunni privatisti o che frequentano scuole non paritarie autorizzate. Alunni di scuola parentale

Gli alunni privatisti che vogliono sostenere l'esame di Stato al termine del primo ciclo, devono fare richiesta alla scuola statale o paritaria prescelta entro il 20 marzo, per potere sostenere, nella stessa scuola, le prove INVALSI nel mese di aprile.

Gli alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento candidati privatisti che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa, devono fornire, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate ai sensi della Legge 104/1992 (disabili) o della Legge 170/2010 (con DSA) e il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato, qualora predisposti.

1.2 Le prove d'esame e il colloquio. Strutture e valutazione

Predisposizione delle prove

L'art. 5 del DM 741 del 3 ottobre 2017 tratta le questioni organizzative di svolgimento dell'esame e della predisposizione delle prove che devono essere affrontate dalla commissione in riunione preliminare.

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.
2. Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:
   a) riunione preliminare della commissione;
   b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
   c) colloquio;
   d) eventuali prove suppletive.
3. La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.
4. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.
5. Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.
6. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, di cui al successivo articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

7. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
8. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14.

Come detto in precedenza, il D.lgs 62/2017 stabilisce che l'esame di Stato sia costituito di tre prove scritte (italiano, matematica, un'unica prova per le due lingue straniere) e di un colloquio. Le prove sono messe a punto dalla commissione. La norma non menziona possibilità di prove diverse per le sottocommissioni. Le prove messe a punto possono essere strutturate in modo tale da prevedere livelli di difficoltà graduate, per dare facoltà agli alunni più fragili di fermarsi ai livelli di elaborazione corrispondenti alle proprie possibilità. Possono inoltre contenere strumenti compensativi come tabelle, mappe, testi facilitati per gli alunni disabili o con DSA che dovessero averne necessità, in coerenza con i loro profili didattici.

Precisiamo che le prove d'esame non possono in nessun modo essere intese come "prove autentiche". Esse potranno essere costituite in modo più o meno complesso, con riferimenti reali, contestualizzate nell'esperienza, ma non avranno le caratteristiche e la significatività di un lavoro di ricerca, di costruzione sociale e attiva della conoscenza che hanno i compiti autentici.

Anche la loro valutazione, trattandosi di singole prove, assume caratteristiche più vicine alla misurazione che alla valutazione in senso proprio. Definire criteri simili a una rubrica aiuterà la commissione a interpretare i risultati e ad attribuire agli elaborati un valore che tenga conto anche delle peculiarità di ciascun allievo. Tuttavia, le parti della valutazione finale dell'esame che più consentono di rendere conto del livello globale di maturazione dell'allievo e della complessità del suo apprendimento sono il colloquio e il voto di ammissione, che peraltro, nel nuovo esame, ha un peso molto considerevole.

Certamente, predisporre prove non banali, che mettano l'allievo in condizione di ragionare, congetturare, fare ipotesi, consentirà di fare emergere caratteristiche di pregio dell'apprendimento. Naturalmente, le prove dovranno rispettare il lavoro che si è condotto nel triennio. Se durante il percorso scolastico si è seguita una metodologia molto tradizionale, con esercizi e compiti di tipo compilativo, dare all'esame prove complesse che richiedano flessibilità metterebbe in difficoltà gli allievi. Alcune delle tracce che suggeriamo di seguito presuppongono che durante il triennio si siano svolti lavori con esse coerenti. Servono quindi anche come stimolo per ripensare la didattica degli anni futuri.

 © Pearson Italia

1.3 La prova di italiano

Il DM 741/2017 descrive in dettaglio la struttura delle prove. All'art. 7 viene trattata la prova scritta di italiano:

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
2. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
   a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
   b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
   c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.
4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

La maggiore novità, che non manca di stimolare dibattiti nei siti specializzati e nei social, riguarda la terza tipologia. Si punta a indagare la capacità di sintesi di un testo e la sua comprensione. Quest'ultima, tuttavia, non pare doversi esaurire in domande chiuse o aperte, sul tipo di quelle delle prove nazionali, quanto piuttosto esprimersi attraverso rielaborazioni del testo originario che può essere di diversa tipologia: narrativo, scientifico, di divulgazione. Sulle tipologie testuali, così come esemplificate nel decreto ministeriale, qualche commentatore ha espresso riserve: ad esempio, un testo divulgativo poteva essere definito, in maniera più appropriata, di divulgazione scientifica? E perché trascurare altre tipologie come l'articolo di giornale? Sul termine "divulgativo" possiamo concordare. Un testo divulgativo è essenzialmente di tipo espositivo/informativo, sia esso di argomento scientifico, storico, tecnologico ecc. Nella tipologia "narrativo", invece, crediamo si possa ricomprendere un'ampia varietà di generi: da quelli più strettamente rispondenti al romanzo/racconto come i gialli, i fantasy, il romanzo sentimentale, a quelli epistolari, biografici, cronachistici, dove possiamo annoverare anche gli articoli giornalistici.

È indubbio che la capacità di sintesi sia assai importante perché travalica i meri confini linguistici per supportare le competenze di accesso all'informazione, la sua comunicazione e diffusione, nonché le abilità di studio e ricerca. Si tratta di un'abilità che va educata sin dai primi anni di scuola, insegnando l'utilizzo di ausili come scalette, diagrammi, mappe, riassunti per punti principali ecc.

Nella nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017 si dice che le tipologie proposte possono essere utilizzate anche in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. Così, per esempio, la tipologia c) potrebbe richiedere la sintesi di un testo espositivo/informativo inerente un argomento di interesse sociale (il razzismo, la migrazione, l'uso sostenibile delle risorse ecc.) e, successivamente, la rielaborazione in forma di articolo di giornale o di argomentazione delle proprie opinioni in ordine al tema trattato, secondo le indicazioni di svolgimento.

Particolare attenzione va posta alla formulazione delle tracce per tutte le prove proposte. Le tracce devono servire effettivamente all'alunno per costruire il testo, circoscriverne la tipologia, imbastirne la struttura. Devono fornire un canovaccio che costituirà anche la base per individuare i criteri di correzione. Ad esempio, riguardo al testo narrativo/descrittivo, la traccia dovrà indicare l'argomento, la situazione, lo scopo, il destinatario del testo. Non si tratta di un "tema" aperto, ma di un testo finalizzato. In base alle indicazioni di riferimento, l'alunno dovrà costruire la trama e adeguare il registro comunicativo.

Per quanto riguarda il testo argomentativo, andranno indicati, oltre alla situazione, all'argomento e allo scopo, anche gli elementi strutturali propri di tale tipo di testo: introduzione del tema, elementi informativi generali, eventuali tesi diverse implicate nel tema a favore o contro, conclusioni con valutazioni personali.

La commissione fissa la durata delle prove, entro il limite massimo delle quattro ore e i materiali di supporto ammessi. Si terrà conto anche dei tempi aggiuntivi per gli alunni disabili o con DSA che dovessero averne necessità, secondo il loro PEI/PDP.

 © Pearson Italia

1.4 La prova di matematica

All'art. 8 viene descritta la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche:

1. La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
   a) problemi articolati su una o più richieste;
   b) quesiti a risposta aperta.
3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

La lettura dell'art. 8 lascerebbe intendere che le tracce possono essere composte da un problema e da alcuni quesiti, in numero variabile rispetto alla complessità; da due o più problemi e alcuni quesiti. Ovviamente, in ragione del numero e della complessità dei problemi proposti, andranno adeguati quantità e complessità dei quesiti, tenendo conto del tempo massimo di quattro ore per lo svolgimento.

Dato che la norma distingue tra problema e quesito, si ritiene di individuare come problema una situazione, possibilmente con riferimenti reali, che preveda un procedimento risolutivo a passi successivi. Per quesito si può intendere, invece, una domanda che presupponga una soluzione più diretta in termini di calcolo, definizioni, argomentazioni logiche ecc. Sia i problemi sia i quesiti, però, potranno riguardare temi inerenti fenomeni sociali, scientifici, tecnologici o riguardanti questioni appartenenti a qualsiasi disciplina. L'accortezza da seguire sempre è che siano tutti indipendenti tra di loro.

Riteniamo un valore aggiunto che le tracce facciano riferimento a situazioni reali e contestualizzabili nell'esperienza. La prova d'esame, come detto, non è e non può essere un compito autentico; resta una prova sommativa. Tuttavia, il fatto che il linguaggio matematico venga utilizzato per comprendere e interpretare situazioni reali contribuirà a dotarlo di senso e significato. Ciò sarà tanto più vero, quanto più nel corso del triennio si siano affrontati veri e propri compiti autentici con il contributo della matematica.

La commissione fissa il tempo di svolgimento della prova entro il massimo di quattro ore, le eventuali parti obbligatorie e facoltative (ad esempio un eventuale numero minimo di quesiti da svolgere) e i materiali di supporto ammessi. Si terrà conto anche dei tempi aggiuntivi per gli alunni disabili o con DSA che dovessero averne necessità, secondo il loro PEI/PDP.

1.5 La prova di lingue straniere

L'art. 9 tratta la prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere:

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.
2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.
3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:
   a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
   b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
   c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
   d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
   e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.
4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

La prova è unica, distinta nelle due sezioni relative alle due lingue di studio. Gli alunni che seguono corsi di inglese potenziato o gli alunni stranieri che utilizzano le due ore della seconda lingua per consolidare le competenze di italiano, effettuano la sola prova di inglese. Gli alunni con DSA esonerati dalla prova scritta effettuano una prova sostitutiva orale, mentre coloro che sono totalmente esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere non effettuano tale prova e la commissione predispone prove differenziate coerenti con il percorso personalizzato previsto dal PDP (art. 11, comma 13 del D.lgs 62/2017). Ciò significa che l'alunno esonerato totalmente dall'insegnamento delle due lingue effettuerà la terza prova d'esame sulle attività sostitutive contemplate dal PDP, che avranno valore equivalente ai fini dell'ottenimento del diploma.

La struttura e la difficoltà delle prove deve essere coerente con il Quadro di riferimento europeo delle lingue, A2 per la lingua inglese, A1 per la seconda lingua.

La prova però potrebbe essere costruita in continuità, ipotizzando una situazione in cui lo studente si trova. Ad esempio, si può ipotizzare che lo studente si trovi in viaggio di studio a Londra e debba sostenere il colloquio con il Dirigente della scuola che lo ospiterà presentandosi e dando informazioni su di sé, sul proprio percorso di studio, sulle aspettative, aspirazioni e motivazioni (livello A2). Incontrando un compagno di studi proveniente dalla Germania (Francia o Spagna), gli fornirà nella sua lingua gli elementi essenziali per la propria presentazione, provenienza, luogo dove viene ospitato (livello A1).

Il voto per la prova è unico. Si suggerisce di costruire una rubrica che tenga conto di

 © Pearson Italia

entrambe le prove, da cui fare eventualmente scaturire una griglia di correzione unica con gli indicatori che diano luogo alla possibilità di pervenire al voto in decimi.

La commissione fissa il tempo di svolgimento della prova entro un massimo di quattro ore, le eventuali parti obbligatorie e facoltative (ad esempio un eventuale numero minimo di quesiti da svolgere) e i materiali di supporto ammessi.

Trattandosi di una prova costituita da due lingue, si potrà fissare un tempo per lo svolgimento della prova di inglese, una congrua pausa, quindi il tempo della prova di seconda lingua, tenendo presenti eventuali tempi aggiuntivi per gli alunni disabili o con DSA che ne abbiano necessità, secondo il loro PEI/PDP.

1.6 Il colloquio

L'art. 10 disciplina lo svolgimento del colloquio.

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Il colloquio ha natura interdisciplinare e il riferimento primo è costituito non tanto dalle singole discipline, quanto dalle competenze, articolate in abilità e conoscenze, descritte nel profilo finale.

La conduzione del colloquio non dovrebbe dare luogo a frammentazioni centrate sulle singole discipline. Sarebbe interessante impegnare durante l'anno gli alunni su progetti complessi e articolati che potrebbero costituire la base su cui l'alunno conduce una trattazione, motiva le scelte, collega concetti, argomenta.

Anche se ciò non fosse, la commissione dovrebbe avere l'accortezza di condurre il colloquio come fosse una conversazione che spazia su vari temi senza soluzione di continuità. Per gli alunni con qualche difficoltà, che potrebbero trovarsi spiazzati in una conversazione troppo ampia, è possibile partire da argomenti di loro interesse ed esperienza, su cui sono sicuri, per potervi ancorare altri temi attinenti che possano consentire loro di esprimere al meglio le proprie risorse. Si veda a questo proposito, come esempio e monito, la narrazione del compianto Gianfranco Zavalloni sul colloquio dell'alunno "peggiore" della scuola[1].

1 https://zavallonigianfranco.wordpress.com.

 © Pearson Italia

1.7 Correzione delle prove e formulazione del voto finale

La sottocommissione corregge e valuta le prove tenendo conto dei criteri formulati dalla commissione nella riunione preliminare. A ciascuna prova scritta e al colloquio viene attribuito un voto in decimi senza utilizzare frazioni decimali. Alla prova di lingua straniera, che è distinta in due sezioni corrispondenti alle due lingue di insegnamento, viene attribuito un voto unico in decimi, sempre senza il ricorso a frazioni decimali.

Ai fini del calcolo del voto finale, la sottocommissione procede prima di tutto a calcolare la media aritmetica delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio, senza ricorrere, in questa fase, ad arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente, viene determinata la media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così ottenuto è arrotondato all'unità superiore per frazioni uguali o superiori a 0,5.

Per i candidati privatisti si procede al solo calcolo della media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

La commissione delibera il voto finale in decimi per ciascun candidato e, in presenza di una votazione di dieci decimi, su proposta della sottocommissione, può attribuire la lode, con votazione unanime, in considerazione delle valutazioni ottenute dal candidato nel triennio e nella sessione di esame. L'esame si intende superato con una votazione minima di sei decimi.

Per la valutazione, è utile dotarsi di rubriche o griglie che descrivano le caratteristiche delle prove e del colloquio in corrispondenza dei diversi voti in decimi.

Poiché quella che viene chiesta è una valutazione di profitto, i criteri di correzione e valutazione delle prove dovranno prevedere sia le caratteristiche delle prestazioni positive, corrispondenti ai voti da 6 a 10, sia quelle delle prestazioni non soddisfacenti, corrispondenti ai voti pari o inferiori a 5. La scala decimale comprende i voti da 1 a 10; le commissioni possono del tutto legittimamente prevedere rubriche e griglie che descrivano tutti i livelli corrispondenti e assegnare alle prove tutti i voti contenuti nella scala. Tuttavia, chi scrive è del parere che sia superfluo considerare descrizioni puntuali per livelli inferiori al quattro, ma che sia sufficiente prevederne una corrispondente alla fascia 1-4, mantenendo il 4 come votazione minima. Questa è ovviamente un'opinione e non può considerarsi in alcun modo come una prescrizione o indicazione cogente per chicchessia.